



---

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### DELIBERAZIONE N. 18 DEL 31/03/2011

OGGETTO: **Contributi erogabili a centri civici e sociali ed edifici per il culto ex art. 120 L.R. 1/2005. Criteri di assegnazione.**

---

#### **Adunanza ordinaria del 31/03/2011 ore 15:30 seduta pubblica.**

Il Presidente Maurizio Bettazzi dichiara aperta la seduta alle ore 16.07.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 35 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Albini Enrico	S	-	Amerini Andrea	S	-
Auzzi Giancarlo	S	-	Baldi Roberto	S	-
Banchelli Gianluca	S	-	Bardazzi Piero Luca	S	-
Berselli Emanuele	S	-	Bettarini Tatiana	S	-
Bettazzi Maurizio	S	-	Bianchi Gianni	S	-
Biffoni Matteo	-	S	Bini Riccardo Giuseppe	S	-
Calussi Maurizio	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Castellani Paola Maria	S	-	Ciambellotti Maria Grazia	S	-
Colzi Andrea	-	S	Donzella Aurelio Maria	S	-
Frosini Simone	S	-	Gestri Luciano	S	-
Giardi Enrico	S	-	Giugni Alessandro	S	-
Innaco Francesco	S	-	La Vigna Carlo Domenico	S	-
Lafranceschina Mirko	S	-	Lana Vittorio	-	S
Longo Antonio	S	-	Lorusso Federico	S	-
Mangani Simone	S	-	Mennini Roberto	S	-
Oliva Nicola	S	-	Paradiso Emilio	S	-
Ponzuoli Fulvio	-	S	Santi Ilaria	-	S
Sanzò Cristina	S	-	Scali Stefano Antonio	S	-
Soldi Leonardo	S	-	Tosoni Federico	S	-
Vanni Lia	S	-	Vannucci Luca	S	-

Presiede Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) , con l'assistenza del Vice Segretario Giovanni Ducceschi.

-----

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Bernocchi Filippo Cenni Gianni Grazzini Matteo Milone Aldo Pieri Rita Caverni Roberto Ballerini Adriano Mondanelli Dante

---

(omissis il verbale)



## DELIBERAZIONE N. 18 del 31/03/2011

**OGGETTO:** Contributi erogabili a centri civici e sociali ed edifici per il culto ex art. 120 L.R. 1/2005. Criteri di assegnazione.

### RELAZIONE DELLA GIUNTA

Ritenuto opportuno procedere ad uno snellimento ed ad una semplificazione relativamente alla concessione dei contributi previsti dall'art. 120 della L.R. 1/2005, riunificando contestualmente le disposizioni relative ai contributi concessi a centri civici e sociali (di cui alle DCC n. 148/1998 e n. 122/2006) e quelli concessi in relazione agli edifici per il culto (di cui alle DCC n. 282/1994, n. 170/1998 e n. 199/2006);

Richiamate:

- La D.C.R.T. n. 84/1989 "Criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria", emanata in attuazione della L.R. n. 41/1984, ora integralmente sostituita dalla L.R. n. 1/2005;
- la L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio", che all'art. 120, c.4 recita:"Il Consiglio regionale individua con apposito atto **le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori.** Contestualmente il Consiglio determina altresì i criteri generali per l'erogazione del contributo.";
- la D.G.R.T. n. 904/2009 di "Modifica della tabella A/5 - incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria" allegata alla L.R. n. 1/2005, che incrementa di un punto la percentuale per le categorie centri civici e sociali e per le categorie chiese ed edifici di culto, portandole rispettivamente al 9% ed al 10%.

Ritenuto opportuno sintetizzare, semplificandolo, quanto previsto dalla normativa regionale sopra citata e dalle delibere del Consiglio comunale sopra richiamate, come segue:

### CENTRI CIVICI E SOCIALI

1. le somme in parola, derivanti dagli introiti accantonati dal pagamento di oneri di urbanizzazione secondaria, potranno essere impiegate per la realizzazione di nuove opere ovvero per il restauro, il ripristino, la ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di quelle già esistenti e saranno assegnate con criterio meramente proporzionale in base alle risorse disponibili rapportate al preventivo di spesa presentato da ciascuna associazione;
2. i contributi saranno assegnati sulla base di quanto previsto dal bando pubblico approvato con delibera di giunta, con la quale saranno contestualmente assegnate le risorse disponibili, in cui saranno precisati gli elementi regolamentari atti a definire le modalità di presentazione delle istanze stesse, la documentazione e le certificazioni a corredo, la tempistica e le caratteristiche degli interventi e saranno erogati solo dopo il completamento dei lavori cui la richiesta di contributo si riferisce, dopo la presentazione del relativo rendiconto;
3. l'assegnazione sarà sottoposta alle seguenti specifiche regolamentari:
  - I. le associazioni dovranno essere iscritte all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 2, L.R. 09/04/1990 n. 36, oppure all'Albo del Volontariato di cui all'art. 4 L.R. 26/04/1993 n. 28; in alternativa, nel caso di associazioni o enti diversi non iscritti a detti albi ma non aventi fini di lucro (no-profit), dovrà essere prodotta un'opportuna documentazione da cui risulti dimostrata un'efficace e pluriennale operatività sul territorio negli specifici settori di attività;
  - II. la somma assegnabile a titolo di contributo non potrà superare il 50% del costo complessivo documentato;
  - III. l'istanza che dovesse risultare beneficiaria di una quota di contributo inferiore al 50% del costo potrà essere rinnovata negli anni successivi, fino alla concorrenza della somma erogabile;



- IV. saranno esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi classificabili come pura manutenzione ordinaria di immobili già esistenti e le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli od aventi comunque natura di oggetti non permanentemente integrati nell'involucro edilizio;
- V. sarà equiparato all'esecuzione di lavori di nuova costruzione, di ristrutturazione, di restauro e di manutenzione straordinaria di edifici esistenti anche l'acquisto di immobili da destinare agli usi previsti dalla normativa regionale, purché l'acquisto stesso venga effettuato non successivamente a 180 gg. dalla data dell'atto di assegnazione, salvo proroga come meglio specificata al successivo punto XIV;
- VI. sono ammissibili le richieste attinenti attività sociali, culturali, educative e sanitarie rivolte a favorire l'integrazione e l'aggregazione in relazione a: **Immigrati, Giovani, Handicap, Terza età**, a prescindere dalla personalità soggettiva della proprietà, che potrà anche riferirsi ad Enti di culto, purché il soggetto promotore sia un Ente laico con finalità coerenti a quanto sopra esplicitato e non avente fini di lucro.
- VII. l'utilizzazione prevista dell'immobile dovrà essere garantita nel tempo con specifico atto d'obbligo unilaterale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione etc.;
- VIII. non è da ritenersi necessaria la coincidenza tra il richiedente-promotore dell'iniziativa ed il proprietario dell'immobile, ma, in questo caso, la proprietà dovrà a sua volta obbligarsi, tramite analogo atto di cui al punto precedente, ad acconsentire al mantenimento, nel tempo, dell'utilizzazione prevista dell'immobile stesso;
- IX. detto vincolo dovrà avere una durata nel tempo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- X. i lavori dovranno aver inizio entro e non oltre un anno dalla data di assegnazione del contributo ed essere regolarmente ultimati entro tre anni da detta data, salvo proroga come meglio specificata al successivo punto XIV;
- XI. la perfetta esecuzione degli stessi, la loro conformità rispetto alle vigenti normative ed agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovranno essere attestati tramite una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista dell'intervento e dal direttore dei lavori;
- XII. la materiale erogazione del contributo potrà avvenire solo successivamente alla presentazione:
  - della succitata perizia
  - di eventuali documentazioni integrative relative a modifiche ed adeguamenti alle opere che si fossero resi necessari ed opportuni nel corso dei lavori
  - degli atti d'obbligo di cui ai precedenti punti VII. e VIII.;
- XIII. in caso di mancato rispetto del termine per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori ed in caso di mancata presentazione delle documentazioni di cui al precedente punto XI. il contributo, previa diffida ad adempiere, potrà essere revocato con disposizione dirigenziale e rimesso a disposizione per il bando relativo all'anno successivo;
- XIV. il termine fissato per l'inizio e/o per l'ultimazione dei lavori e/o per l'acquisto potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale a seguito di motivata richiesta dell'assegnatario, per il periodo di tempo che risulti necessario, a causa di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del beneficiario o per la mole dell'opera o per le sue caratteristiche tecnico-costruttive.
- XV. la concreta erogazione sarà effettuata dal Servizio Ragioneria, su determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica, dopo verifica della completezza e validità della documentazione;

La domanda di contributo, con timbro dell'Associazione od Ente richiedente e firma del legale rappresentante dello stesso, dovrà contenere:

- a) nominativo del legale rappresentante dell'Ente o Associazione che richiede il contributo ed ubicazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo stesso;
- b) dichiarazione, in forma di autocertificazione, attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile;
- c) planimetria in scala 1:2.000, con individuazione topografica dell'intervento, firmata da un tecnico abilitato;
- d) progetto di massima dell'intervento, correlato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto, firmato da un tecnico abilitato;
- e) relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che dia compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità, firmata da un tecnico abilitato;
- f) computo metrico estimativo dei lavori e indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo, firmato da un tecnico abilitato;



- g) attestazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori, firmato da un tecnico abilitato;
- h) estremi del provvedimento autorizzativo edilizio od altro atto equipollente;
- i) attestazione del progettista o direttore dei lavori (regolarmente abilitati) circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni;
- j) dichiarazione della proprietà di disponibilità alla stipula degli atti d'obbligo di cui ai precedenti punti VII e VIII, in ordine all'accettazione del vincolo di destinazione dei locali;
- k) copia dello statuto dell'ente o associazione;
- l) estremi dell'eventuale iscrizione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 2, L.R. 09/04/1990, n.36 oppure all'Albo del Volontariato di cui all'art. 4, L. R. 26/04/1993, n.28;
- m) dichiarazione in forma di autocertificazione circa la finalizzazione del contributo all'acquisto di un immobile da destinarsi agli usi previsti dalla L.R. n. 1/2005, a cui, successivamente all'acquisto dell'immobile, dovrà far seguito la presentazione del contratto d'acquisto;
- n) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni richieste dal bando e fornite a corredo dell'istanza.

Si precisa che tutta la documentazione sopra elencata dovrà riportare il timbro della Associazione od Ente richiedente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato soltanto a copertura delle spese di acquisto dell'immobile, potranno essere omesse le documentazioni specificatamente riferite alla esecuzione di opere.

### EDIFICI PER IL CULTO

1. Le somme in parola, derivanti dagli introiti accantonati in virtù del pagamento di oneri di urbanizzazione secondaria, potranno essere impiegate per la realizzazione di nuove opere ovvero per il restauro, il ripristino, la ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di quelle già esistenti e saranno assegnate, ripartendole tra le diverse confessioni, come segue: il 92% alla Chiesa Cattolica e l'8% alle altre confessioni. Tali quote potranno essere comunque suscettibili di variazione su motivata richiesta del rappresentante anche di uno solo dei culti presenti nel territorio del Comune, previa consultazione da promuoversi da parte dell'Amministrazione Comunale fra gli altri culti interessati. Qualora non utilizzate, anche parzialmente, le somme stanziare saranno accantonate ed aggiunte alle somme disponibili per l'anno successivo;
2. le richieste per la Chiesa Cattolica dovranno essere presentate esclusivamente dalle autorità ecclesiastiche diocesane;
3. le assegnazioni dei contributi avverranno a seguito di un avviso pubblico approvato con delibera di giunta, con la quale saranno contestualmente assegnate le risorse disponibili, e saranno erogati solo dopo il completamento dei lavori cui la richiesta di contributo si riferisce, dopo la presentazione del relativo rendiconto;
4. la somma assegnabile a titolo di contributo potrà coprire il totale del costo complessivo documentato;
5. l'istanza che dovesse risultare beneficiaria di una quota di contributo inferiore, potrà essere rinnovata negli anni successivi, fino alla concorrenza della somma erogabile;
6. le richieste di assegnazione dei fondi dovranno essere complete della seguente documentazione:
  - a) esatto nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo ed indirizzo dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo stesso;
  - b) per le confessioni religiose diverse dalla Cattolica, documentazione atta a dimostrare:
    - b.1) che il culto è ammesso nello Stato italiano.
    - b.2) la consistenza ed incidenza sociale della confessione nel comune;
  - c) dichiarazione in forma di autocertificazione attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile;
  - d) planimetria in scala 1 : 2.000 con individuazione topografica dell'intervento, firmata da un tecnico abilitato;
  - e) progetto di massima dell'intervento corredato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto, firmati da un tecnico abilitato;
  - f) relazione tecnica esplicitiva dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che dia compiuta dimostrazione della loro operabilità e fattibilità, firmata da un tecnico abilitato;
  - g) computo metrico estimativo dei lavori e indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo, firmato da un tecnico abilitato;
  - h) attestazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori, firmata da un tecnico abilitato;



- i) estremi del provvedimento autorizzativo edilizio od altro atto equipollente;
- j) alternativamente a quanto previsto al precedente punto "i" : attestazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni;
- k) dichiarazione, della proprietà, di disponibilità alla stipula degli atti d'obbligo in ordine all'accettazione del vincolo di destinazione dell'immobile al culto e/o servizi religiosi;
- l) copia del contratto di acquisto dell'immobile nel caso in cui il contributo serva a coprire le spese di acquisto dello stesso;
- m) Attestazione del progettista o direttore lavori in ordine al rispetto delle norme tecniche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- n) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.

Tutte le documentazioni sopraelencate dovranno riportare il timbro dell'Ente richiedente ed essere firmate dal legale rappresentante dello stesso.

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato soltanto a copertura delle spese di acquisto dell'immobile, potranno essere omesse le documentazioni più specificatamente riferite all'esecuzione di opere.

L'assegnazione dovrà essere comunque sottoposta alle seguenti specifiche regolamentari:

1. che i lavori abbiano inizio entro e non oltre un anno dalla data di assegnazione del contributo ed essere regolarmente ultimati entro due anni da detta data;
2. che debbano ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi classificabili come pura manutenzione ordinaria di immobili già esistenti, sia pure destinati al culto;
3. che debba viceversa essere equiparato all'esecuzione di lavori di nuova costruzione, di ristrutturazione, di restauro e di manutenzione straordinaria di edifici esistenti anche l'acquisto di immobili allo scopo di destinarli all' esercizio del culto ed alle attività di natura sociale ad esso connesse, purché l'acquisto stesso sia stato effettuato entro e non oltre due anni precedenti alla data di assegnazione del contributo;
4. non è richiesta coincidenza fra culto richiedente del contributo e proprietario degli immobili destinati al culto, fermo restando che la proprietà dovrà garantire, con convenzione nella forma di atto d' obbligo unilaterale, il mantenimento della destinazione d' uso data per un periodo non inferiore a 99 (novantanove) anni dall' ultimazione dei lavori o dal perfezionamento dell' acquisto;
5. non potranno essere incluse fra le spese finanziabili quelle attinenti l' arredo dei locali, intendendo con ciò mobili, attrezzature d' ufficio o assimilabili, pubblicazioni etc., aventi natura di oggetti non permanentemente integrati all' involucro edilizio dell' immobile.
6. la perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative ed agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovrà essere attestata tramite una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista dell'intervento e dal direttore dei lavori;
7. la materiale erogazione del contributo potrà avvenire solo successivamente alla presentazione della succitata perizia , alla presentazione di eventuali documentazioni integrative relative a modifiche ed adeguamenti alle opere che si fossero resi necessari ed opportuni nel corso dei lavori ed alla presentazione degli atti d'obbligo di cui al precedente punto k);
8. in caso di mancata presentazione della documentazione prevista, il contributo, previa diffida ad adempiere, potrà essere revocato;
9. il termine fissato per l'inizio e/o per l'ultimazione dei lavori e/o per l'acquisto potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale a seguito di motivata richiesta dell'assegnatario, per il periodo di tempo che risulti necessario, a causa di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del beneficiario o per la mole dell'opera o per le sue caratteristiche tecnico-costruttive;
10. la concreta erogazione sarà effettuata dal Servizio Ragioneria, su determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica, dopo verifica della completezza e validità della documentazione.

Con la presente deliberazione vengono approvati gli schemi tipo di **BANDO PUBBLICO** per i Centri civici e sociali e di **AVVISO PUBBLICO** per gli edifici per il culto, contenenti le prescrizioni e le informazioni necessarie alla compilazione delle istanze.



Contestualmente, per completezza, si riapprovano anche gli schemi di ATTO D'OBBLIGO e di PERIZIA GIURATA, già precedentemente approvati con D.G.C. n. 3348 del 30/11/1993 e con D.C.C. n. 148 del 18/06/1998 per i centri civici e sociali e con D.C.C. n. 170 del 30/07/1998 in relazione agli edifici per il culto.

Bando ed avviso saranno pubblicizzati, a cura del competente Servizio comunale, con le seguenti modalità:

- affissione all'Albo Pretorio;
- comunicato stampa ad almeno due quotidiani con cronaca locale;
- pubblicazione sulla rete civica del Comune di Prato;
- affissione locandine informative nelle sedi comunali e circoscrizionali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Viste le L.R. n. 1/2005, art. 120, la D.C.R.T. n.84/1989 e la D.G.R.T. n. 904/2009;

Visti e fatti propri gli schemi, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, di:

### CENTRI CIVICI:

- 1) "Bando pubblico";
- 2) "Atto d'obbligo – richiedente";
- 3) "Atto d'obbligo – proprietario";
- 4) "Perizia giurata" (modello unico)

### EDIFICI PER IL CULTO:

- 1) "Avviso pubblico";
- 2) "Atto d'obbligo – richiedente";
- 3) "Atto d'obbligo – proprietario";
- 4) "Perizia giurata" (modello unico)

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica in data 18.10.11;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 4 "Urbanistica, ambiente e Protezione Civile" in data 31.03.11 e dalla Commissione Consiliare n° 5 "Politiche sociali, Istruzione, Cultura e Sport in data 16.03.11;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché ai sensi della LR 1/05;

## DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta contenuta nella relazione di cui in narrativa;
- 2) Di approvare integralmente ed in ogni sua parte gli schemi di "Bando pubblico", "Avviso pubblico", "Atto d'obbligo – richiedente", "Atto d'obbligo – proprietario" e "Perizia giurata", di cui in premessa, per l'utilizzazione delle somme destinabili a contributi su opere di urbanizzazione secondaria rivolti rispettivamente ai Centri Civici e Sociali ed agli edifici per il culto, realizzate da



soggetti diversi dal Comune, allegati a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di stabilire che "BANDO" ed "AVVISO" vengano pubblicizzati, a cura del competente Servizio comunale, con le seguenti modalità:

- affissione all'Albo Pretorio;
- comunicato stampa ad almeno due quotidiani con cronaca locale;
- pubblicazione sulla rete civica del Comune di Prato;
- affissione locandine informative nelle sedi comunali e circoscrizionali.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Esaurita così la discussione il Presidente pone ai voti, in forma palese, il sopra trascritto schema di deliberazione che viene approvato all'unanimità da 22 votanti su 35 presenti con l'astensione dei seguenti 13 Consiglieri:

Bettarini, Bianchi, Calussi, Carlesi, Ciambellotti, Donzella, Giardi, Mangani, Mennini, Oliva, Sanzò, Vanni e Vannucci.

oooooooooooooooooooooooooooo